

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001
UOS Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Responsabile: dott. Giorgio Luzzana

24125 Bergamo – Via B.go Palazzo 130 - padiglione 9 ☎ 035 2270 599- 598
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it
posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it

Spett.li

**Committenti/Responsabili dei Lavori di opere edili
che prevedono la presenza, anche non
contemporanea, di più imprese esecutrici**

Loro Sedi

**Coordinatori in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione e l'esecuzione di opere
nei cantieri edili**

Loro Sedi

Oggetto: Aggiornamento coordinatori in materia di sicurezza e di salute nei cantieri edili

L'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ai commi 3 e 4 prevede per il *Committente*¹ di lavori in *cantieri temporanei o mobili*² l'obbligo di nominare *Coordinatori in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione di opere*³ (di seguito CSP-CSE) in possesso di specifici requisiti professionali ogni qualvolta sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più *imprese esecutrici*⁴.

I requisiti professionali dei CSP-CSE sono regolamentati dall'art. 98 e dall'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Tra questi è previsto anche l'aggiornamento periodico della formazione dei professionisti, che deve essere conseguito mediante la partecipazione degli stessi a corsi di formazione organizzati da soggetti abilitati valevoli come aggiornamento, anche per mezzo di diversi moduli formativi, oppure attraverso la partecipazione a convegni o seminari valevoli per l'aggiornamento, "per una durata complessiva di 40 ore nell'arco del quinquennio".

Il personale quinquennio di ogni CSP-CSE parte dalla data di ultimazione del corso iniziale di 120 ore, oppure dalla data del 15 maggio 2008 (entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008), per coloro che avevano già frequentato il corso prima di questa data. Per questi ultimi il 15 maggio 2018 scadrà il secondo quinquennio.

¹ soggetto di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

² come definiti all'art. 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

³ come definiti all'art. 89, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

⁴ come definite all'art. 89, comma 1, lettera i-bis) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In caso di mancato completamento dell'aggiornamento nel quinquennio previsto, i CSP-CSE, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non potranno esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito ai quinquenni trascorsi⁵.

Quindi se per esempio, alla scadenza del 15 maggio 2018, un CSP-CSE avesse frequentato 30 ore di aggiornamento invece delle 40 previste in questo quinquennio (2013-2018), è sospesa la sua abilitazione a svolgere incarichi di CSP-CSE fino a quando non frequenterà le 10 ore di aggiornamento mancanti, dopodiché inizierà il conteggio per le ulteriori 40 ore da completare entro il 15 maggio 2023... e così via.

Solo allo scadere del quinquennio precedente sarà possibile conteggiare le 40 ore di aggiornamento valevoli per il quinquennio successivo⁶.

Quindi se un CSP-CSE frequenta per esempio 50 ore di aggiornamento invece delle 40 previste nel quinquennio, le 10 ore in più non costituiscono credito formativo valevole per il quinquennio successivo ma allo scadere del quinquennio il conteggio delle ore di aggiornamento riparte da zero.

Si sottolinea infine che per i corsi di aggiornamento la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste (ovvero 40 nell'arco del quinquennio)⁷.

Considerato che risulta appena scaduto il secondo quinquennio per il completamento delle 40 ore di aggiornamento per coloro che hanno conseguito l'abilitazione antecedentemente all'emanazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si coglie l'occasione per invitare i Committenti ad effettuare il controllo del possesso dei necessari requisiti professionali da parte dei CSP-CSE da loro individuati, come previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Non è da escludere che nei prossimi mesi vengano effettuati da parte del Personale Tecnico dello scrivente Servizio, accertamenti a campione sul possesso dei succitati requisiti da parte dei CSP-CSE.

Certi che le indicazioni riportate nella presente comunicazione, volta a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nelle attività in cantieri edili, saranno tenute nella dovuta considerazione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

UOS Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Responsabile: dott. Giorgio Luzzana



Referenti

Dott.ssa Antonella Regonesi (035/2270504-598)

Do' Valerio (035/4349652)

Ing. Nicola Pasta (035/2270521-598)

⁵ cfr. interpello n. 17/2013 del 20/12/2013 - Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro

⁶ cfr. interpello n. 17/2013 del 20/12/2013 - Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro

⁷ cfr. interpello n. 19/2014 del 6/10/2014 - Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro